

Regolamento rimborso delle spese legali da corrispondere ad amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e contabile.

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Presupposti

Art. 3 Esclusioni

Art. 4 Patrocinio legale

Art. 5 Procedimento di rimborso

Art. 6 Limiti di rimborsabilità

Art. 7 Procedimenti per responsabilità civile e contabile

Art. 8 Disposizione finale

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute da amministratori o dipendenti del Comune di Termini Imerese per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o contabile promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

Art. 2 Presupposti del rimborso in procedimenti giudiziari per l'accertamento di responsabilità penale

Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti: a) rapporto organico o di servizio con il Comune, a tempo indeterminato o determinato; b) riconducibilità dei fatti e degli atti oggetto del giudizio penale o civile con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; c) sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità penale in ordine ai fatti addebitati; d) insussistenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione come meglio definito nell'articolo 3 che segue. Il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità, con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito. Nei casi di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" o con la formula dubitativa di cui all'art. 530 comma 2 c.p.c., il diritto al rimborso è condizionato

dall'accertamento, caso per caso, delle motivazioni della pronuncia assolutoria atte ad escludere l'esistenza del conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Art. 3 Esclusioni

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali gli amministratori o i dipendenti per i quali non risultino sussistenti, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione comunale e l'amministratore o il dipendente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, preclude il rimborso delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 2. Sussiste di conflitto di interessi allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione comunale. Deve ritenersi comunque sussistente un conflitto di interessi allorché il Comune partecipi al procedimento penale costituendosi parte civile. In tale ipotesi, peraltro, la valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente o amministratore.

Art. 4 Patrocinio legale

Gli amministratori o i dipendenti sottoposti a procedimento penale devono presentare senza ritardo istanza al Sindaco chiedendo che l'Ente assuma eventualmente a proprio carico gli oneri per la sua difesa in giudizio indicando il nome di un avvocato di fiducia da nominare. All'istanza dovrà essere allegato l'atto o l'avviso giudiziario ricevuto. La Giunta comunale nella prima seduta utile, compiute le necessarie ed opportune valutazioni, e accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2 che precede, provvederà ad adottare l'atto deliberativo di assunzione dei menzionati oneri legali per la difesa dell'amministratore o del dipendente coinvolto, salva ogni definitiva determinazione sulla rimborsabilità di detti oneri all'esito del procedimento penale.

Art. 5 Procedimento di rimborso

Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità, deve essere presentata dall'interessato apposita istanza, corredata di copia del provvedimento giudiziario da cui risulti il passaggio in giudicato nonché della fattura in originale, firmata e quietanzata dal difensore. In sede di istruttoria delle richieste di rimborso delle spese legali sostenute, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare la congruità, sotto il profilo della veridicità ed attendibilità, anche in termini di proporzionalità rispetto alla consistenza dell'imputazione, delle attività dichiarate dal difensore di fiducia, anche con segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di falso documentale. I soggetti che beneficino di un'assicurazione che copra le spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità penale non hanno diritto al rimborso di che trattasi se non per la maggior somma rimborsabile dall'Amministrazione rispetto a quella in concreto rimborsata dall'Assicurazione.

Art. 6 Limiti di rimborsabilità

Il rimborso delle spese legali non potrà in ogni caso superare un importo pari ai valori minimi di liquidazione di cui al decreto del Ministro della Giustizia n.55 del 10 marzo 2014, avente ad oggetto il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma, 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" Oltre tale limite restano a carico dell'interessato i maggiori oneri sostenuti per spese legali. La verifica e la valutazione di congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata esclusivamente dal competente Ufficio Legale. E' fatta salva la possibilità di liquidare importi superiori ai minimi della tariffa professionale forense in caso di particolare complessità e rilevanza della controversia giudiziaria, e comunque in misura non superiore del 30% dei minimi in questione.

Art . 7 Procedimenti per responsabilità civile e contabile

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti giudiziari per responsabilità civile o contabile aperti nei confronti di amministratori o dipendenti comunali per fatti o atti connessi con l'esercizio del mandato o delle funzioni. In tali casi l'amministratore o il dipendente ha diritto al rimborso delle spese legali, qualora sia stata accertata nella sentenza del giudice la mancanza di qualsiasi addebito civilmente rilevante.

Art . 8 Disposizione finale

Le disposizioni di cui al presente disciplinare (fatta eccezione per quelle di cui all'art. 4 che precede) trovano applicazione anche per i procedimenti penali antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare ed i cui oneri non siano stati già oggetto di rimborso da parte dell'Amministrazione.